



Linee guida per l'attuazione, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, dei percorsi di quarto anno realizzati nel quadro dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) dagli Organismi di formazione accreditati e dalle Istituzioni Scolastiche in regime di sussidiarietà complementare.

(Testo approvato con DGR 466/2019 e modificato con le successive DGR 666/2020, 747/2021 e 1195/2022)

Indice

Premessa

1. Caratteristiche e modalità di erogazione dei percorsi di quarto anno nell'ambito del sistema dell'IeFP
 - 1.1. Le caratteristiche dei percorsi
 - 1.2. Attivazione di specifici gruppi classe
 - 1.3. Attivazione di percorsi individuali
 - 1.4. La progettazione e il Progetto formativo
 - 1.5. Le Unità di Apprendimento
2. Standard formativi
 - 2.1. L'articolazione degli standard
 - 2.2. Le figure, gli indirizzi, i profili
3. Valutazione e certificazione
 - 3.1. Le dimensioni della valutazione
 - 3.2. La valutazione e l'accertamento
 - 3.3. L'esame finale
 - 3.4. Le certificazioni
4. Monitoraggio e azioni di sistema

Allegati

- Allegato 1 – Standard formativi relativi alle competenze di base
- Allegato 2 – Modello di Certificato intermedio di competenza
- Allegato 3 – Modello di Attestato di diploma professionale

Premessa

Le presenti Linee guida disciplinano le modalità di attuazione della specifica offerta regionale relativa al quarto anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito IeFP), proposta a decorrere dall'anno scolastico/formativo 2019/20, nell'ambito della sperimentazione inerente il sistema regionale di IeFP avviata con la deliberazione della Giunta regionale n. 8/2016.

Tali percorsi sono finalizzati al conseguimento dell'attestato di diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*, realizzati dagli Organismi di Formazione accreditati e dalle Istituzioni Scolastiche, in regime di sussidiarietà complementare: essi si collocano in coerenza e continuità con i percorsi triennali di IeFP e sono rivolti prioritariamente agli allievi qualificati provenienti da tali corsi.

Le Linee Guida forniscono indicazioni in ordine:

- alla progettazione e realizzazione dei percorsi, compresi i riferimenti agli standard formativi comuni (Allegato 1) e a quelli relativi alle competenze tecnico professionali;
- alla valutazione dei percorsi.

Le “Linea guida” rappresentano il riferimento metodologico e procedurale per la progettazione e la gestione dei percorsi di quarto anno, secondo un approccio coerente con la normativa nazionale e regionale, così da delineare una IeFP di qualità.

Il documento è elaborato in modo da consentire una gestione aperta e flessibile delle attività, che lasci spazio alle caratteristiche ed all'autonomia delle singole Istituzioni scolastiche e di ciascun Organismo di formazione.

1. CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI PERCORSI DI QUARTO ANNO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DELL'IEFP

1.1. Le caratteristiche dei percorsi

I percorsi di IV anno attivati nell'ambito del sistema regionale dell'IeFP, in coerenza con gli obiettivi di crescita personale e di professionalizzazione propri dei percorsi triennali, rappresentano un'occasione di specializzazione tesa a favorire la transizione dei giovani dalla formazione al lavoro.

In linea con questa finalità in tali percorsi viene promossa una forte integrazione tra gli organismi di formazione/istituzioni scolastiche e le imprese, prevedendo la realizzazione di significative attività di alternanza e, laddove possibile, l'adozione di un modello duale, al fine di consentire agli allievi un apprendimento fortemente centrato sull'esperienzialità, favorendo l'effettiva spendibilità nel mercato del lavoro dei titoli rilasciati.

In esito a tali percorsi viene infatti previsto il rilascio, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del d.lgs 226/2005 ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina regionale sulla certificazione delle competenze, il titolo di Diploma professionale corrispondente al quarto livello della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che costituisce il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

Il titolo di Diploma professionale fa riferimento alle figure professionali nazionali, di cui all'Accorso Stato Regioni del 27 luglio 2011 (Repertorio 137/CSR) e ss.mm.ii., ovvero a profili professionali regionali specificatamente adottati dalla Regione e correlati con le succitate figure.

Ai percorsi di quarto anno possono accedere pertanto:

- in via prioritaria, giovani che al momento dell'avvio del corso abbiano al massimo 24 anni e che siano in possesso del titolo di qualifica professionale coerente conseguito al termine di un percorso triennale di IeFP conclusosi nel precedente anno scolastico/formativo rispetto all'avvio del percorso di quarto anno;
- in seconda istanza giovani che al momento dell'avvio del corso abbiano al massimo 24 anni e che siano in possesso del titolo di qualifica professionale coerente conseguito al termine di un percorso triennale di IeFP concluso non oltre i 3 anni scolastici precedenti;
- in forma residuale e a completamento dei posti disponibili, sulla base della programmazione regionale, giovani che al momento dell'avvio del corso abbiano al massimo 24 anni e che abbiano conseguito, al termine di percorsi di formazione professionale non oltre i 5 anni precedenti, un titolo di qualifica professionale coerente e correlato alla figura nazionale di IeFP di riferimento. Nel caso in cui la qualifica professionale non sia stata conseguita ai sensi del d.lgs 226/2005, l'ammissione al corso è subordinata all'attivazione delle procedure per il riconoscimento dei crediti di ammissione.

I percorsi di quarto anno si realizzano, conformemente alle previsioni del d.lgs 226/2005, secondo una articolazione oraria che, nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche e degli Organismi di formazione, rispetta le seguenti indicazioni generali.

Ciascuna annualità ha una durata minima di 990 ore, corrispondenti a 1.188 moduli di 50', che comprendono:

- lo sviluppo delle competenze di base il cui obiettivo è quello di fornire ai giovani la preparazione di base attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale); gli standard minimi relativi alle competenze di base sono indicate nell'allegato n. 1 alle presenti Linee guida. Fanno parte delle competenze di base anche l'insegnamento della religione cattolica e delle attività fisiche e motorie così come previsto dall'art. 18 del d.lgs. 226/2005;
- lo sviluppo delle competenze tecnico professionali con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti un'adeguata competenza professionale di settore riconosciuta dal mercato del lavoro locale attraverso l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a fronteggiare le reali situazioni di lavoro caratterizzanti lo specifico processo produttivo o di servizio scelto;
- attività di alternanza che hanno l'obiettivo di integrare reciprocamente le attività formative d'aula e di laboratorio con attività ed esperienze relative alla realtà dell'organizzazione di lavoro e di impresa. In questi percorsi particolare rilievo è riconosciuto alla formazione realizzata in contesto lavorativo, nelle forme dell'impresa simulata, dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato, per i percorsi che si collocano nell'ambito della sperimentazione del sistema duale. Le attività di stage, anche realizzate in periodo estivo non coincidente con quello del calendario formativo, purché previste nell'ambito della progettazione formativa, concorrono alla determinazione del monte ore dedicato alle attività di alternanza.

Lo svolgimento dei percorsi di quarto anno può avvenire, sulla base della programmazione regionale, secondo due modalità:

- a) attivazione di uno specifico gruppo classe nell'ambito della singola Istituzione scolastica/Organismo di formazione, di cui al successivo paragrafo 1.2.
- b) attivazione di percorsi individuali che prevedano la frequenza di corsi svolti al di fuori del territorio regionale, sia in Italia che all'estero, secondo quanto meglio specificato nel successivo paragrafo 1.3.

Le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione titolari di percorsi triennali di IeFP assicurano specifiche azioni di orientamento al fine di promuovere la prosecuzione del percorso scolastico/formativo dei propri allievi nei percorsi di quarto anno.

1.2. Attivazione di specifici gruppi classe

Sulla base della programmazione regionale, le Istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione che risultino in regola con le vigenti disposizioni regionali in materia di accreditamento dei soggetti che offrono percorsi di IeFP possono proporre l'attivazione di percorsi di quarto anno.

Il numero minimo di allievi per l'attivazione di uno specifico gruppo classe è pari a 12 sia per i percorsi attivati nel canale dell'istruzione che per quelli attuati da organismi di formazione.¹

1.2.1. Articolazione oraria

L'articolazione oraria del percorso dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

	PERCORSI ORDINARI	PERCORSI DUALI
Competenze di base	Minimo 200 ore (corrispondenti a 240 moduli) - Massimo 250 ore (corrispondenti a 300 moduli).	Minimo 150 – Massimo 200 ore
Competenze tecnico professionali	Minimo 400 ore (corrispondenti a 480 moduli) - Massimo 500 ore (corrispondenti a 540 moduli)	Minimo 790 – Massimo 840 ore
Attività di alternanza ovvero formazione interna in azienda per apprendisti	Minimo 350 ore (corrispondenti a 420 moduli)	Almeno il 50% del monte ore totale previsto (<i>per i percorsi avviati fino all'anno scolastico 2022/23</i>) dal 30% al 50% del monte ore annuale, a cui possono concorrere, nel limite massimo del 20% delle predette percentuali, attività di alternanza simulata (<i>per i percorsi avviati a partire dall'anno scolastico 2023/24</i>)
TOTALE	Un minimo di 990 ore (corrispondenti a 1.188 moduli)	Minimo 990 ore

¹ Testo modificato con DGR 747/2021

	PERCORSI ORDINARI	PERCORSI DUALI
Competenze di base	Minimo 200 ore (corrispondenti a 240 moduli) - Massimo 250 ore (corrispondenti a 300 moduli).	Minimo 150 – Massimo 200 ore
Competenze tecnico professionali	Minimo 400 ore (corrispondenti a 480 moduli) - Massimo 500 ore (corrispondenti a 540 moduli)	Minimo 790 – Massimo 840 ore
Attività di alternanza ovvero formazione interna in azienda per apprendisti	Minimo 350 ore (corrispondenti a 420 moduli)	Almeno il 50% del monte ore totale previsto
TOTALE	Un minimo di 990 ore (corrispondenti a 1.188 moduli)	Minimo 990 ore

L'articolazione di dettaglio del quadro orario è individuata dalle Istituzioni scolastiche e dagli Organismi di formazione, d'intesa con le rispettive strutture regionali di riferimento e trova esplicitazione nel Progetto formativo di cui al successivo § 1.2.3.

1.2.2. Calendarizzazione e materiali a supporto della didattica

Il calendario delle attività formative coincide con quello scolastico, come definito dalla Regione, fatti salvi gli adattamenti che le Istituzioni scolastiche e gli Organismi di formazione, nel rispetto dell'orario minimo annuale: le Istituzioni e gli Organismi possono adottare forme di flessibilità didattico/formativa ed organizzativa, nel limite delle quote orarie determinate, per la configurazione degli insegnamenti, l'attribuzione delle risorse professionali ai diversi ambiti di insegnamento, l'attribuzione agli ambiti di insegnamento e di apprendimento delle quote orarie settimanali e/o complessive periodiche ed annuali, anche differenziando l'attività nei diversi periodi dell'anno ed in relazione alle esigenze collegate al territorio.

Le frazioni di percorso realizzate in contesti formali o non formali, anche se realizzate in tempi diversi da quelli del calendario formativo (ad es. nel periodo estivo), purché aventi carattere curricolare, ossia previste e comprese nel Progetto formativo, possono concorrere al computo del monte ore del percorso.

Alle Istituzioni è riservata la scelta e l'adozione del materiale, degli strumenti e dei supporti per l'apprendimento in dotazione e/o riservati agli allievi, ritenuti più opportuni e individuati in relazione alle esigenze connesse allo sviluppo delle competenze dei profili. Nel rispetto della normativa in materia di diritti d'autore ed editoria, il materiale didattico può anche essere autoprodotta dalle Istituzioni e dagli Organismi. In caso di adozione del libro di testo si privilegia quella di libri on line o in versione mista. L'adozione dei libri, degli strumenti e dei supporti si riferisce di norma all'intera durata del percorso e viene definita in coerenza con le disposizioni regionali in materia definite nell'ambito dei percorsi di istruzione.

1.2.3. Progettazione e Progetto formativo

La progettazione dei percorsi è garantita dalle Istituzioni scolastiche e dagli Organismi di formazione, attraverso gli organi collegiali (collegio docenti, consiglio di classe, équipe dei docenti o formatori,...), che nello specifico devono provvedere:

- a) alla strutturazione dei PEI, alla definizione delle misure (compensative- dispensative) per gli alunni con BES (bisogni educativi speciali, DSA e disabilità), degli interventi di flessibilità e di misure specifiche per particolari target di allievi;
- b) all'accertamento, valutazione e certificazione periodica e finale degli apprendimenti degli allievi;
- c) all'adozione degli strumenti e dei supporti didattico-formativi;
- d) all'ammissione degli allievi all'esame conclusivo del percorso;
- e) alla valutazione dei crediti formativi in ingresso e in itinere, al fine di valorizzare gli apprendimenti acquisiti dagli allievi in contesti formali, non formali ed informali;
- f) alla definizione delle modalità comunicazione e di coinvolgimento nel processo formativo delle famiglie.

I percorsi sono progettati a partire dal PECUP e dai profili formativi, mantenendo fermo l'obiettivo della definizione di un'offerta formativa spendibile nel mondo del lavoro, oltre che rispondente alle istanze educative e culturali.

La progettazione dei percorsi deve mirare ad evitare la separazione tra assi culturali e aree professionali attraverso l'adozione di un "Progetto formativo" unitario che individui obiettivi condivisi e unità di apprendimento comuni, caratterizzate da una valenza "mobilitante" dell'insieme dei saperi proposti: il Progetto Formativo deve pertanto avere un carattere integrato, superando la

logica della sommatoria dei piani formativi distinti per insegnamento compilati dai singoli docenti formatori.

La centralità della competenza richiede che la progettazione dei percorsi consenta di raggiungere i risultati attesi – espressi in competenze – attraverso l'integrazione tra i cosiddetti saperi di base e le competenze tecnico professionali.

Elementi caratterizzanti ed irrinunciabili della progettazione sono pertanto:

- a) declinazione unitaria dei percorsi, attraverso lo sviluppo organico e integrato delle dimensioni della cultura e della professionalità;
- b) principio del successo formativo e criterio della personalizzazione, ossia declinazione e finalizzazione dei contenuti di apprendimento in rapporto ai tempi e agli stili cognitivi dell'allievo;
- c) sviluppo e declinazione degli interventi formativi coerenti con la natura degli obiettivi di apprendimento, in termini di competenze (costrutto unitario di conoscenze ed abilità riferito ad un contesto) attraverso la definizione di unità formative o di apprendimento;
- d) presenza di modalità che garantiscano l'accertabilità, la valutazione e la certificazione delle competenze;
- e) attenzione alla dimensione territoriale, alle possibili sinergie ed integrazioni con le esigenze e le opportunità formative delle Imprese e del mondo del lavoro, con riferimento anche alle modalità dell'alternanza e dell'apprendistato.

Il Progetto formativo rappresenta la declinazione del percorso, sulla base dei vincoli e degli elementi di caratterizzazione, così come definiti dall'Istituzione scolastica o dall'Organismo di formazione: la progettazione, a partire dagli elementi di cornice e di architettura propri dell'offerta formativa dell'Istituzione/Organismo, definisce:

- a) le caratteristiche del percorso in rapporto a specifiche esigenze territoriali, target, stili ed esigenze personali di apprendimento degli allievi;
- b) gli spazi di flessibilità organizzativa e formativa previsti, nell'ambito dei vincoli di cui agli standard minimi di apprendimento e di erogazione dell'offerta.

Il Progetto formativo deve esplicitare:

- i. le attività di accoglienza, orientamento ed accompagnamento,
- ii. le modalità di relazione con le famiglie,
- iii. l'articolazione didattica delle attività,
- iv. le modalità organizzative di realizzazione del percorso (calendario, orari, ecc),
- v. le modalità per la realizzazione delle attività di recupero e rafforzamento delle competenze e degli apprendimenti,
- vi. le modalità di realizzazione delle attività di alternanza,
- vii. le attività collegiali per l'équipe dei docenti-formatori.

Il Progetto formativo è corredato, per gli allievi disabili, dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) e, per gli allievi con bisogni educativi speciali, dal Piano Didattico Personalizzato (PDP).

1.2.4. Unità di apprendimento

Il Progetto formativo prevede l'articolazione degli interventi formativi in unità formative dette Unità di apprendimento (UdA), volte all'integrazione degli apporti dei diversi ambiti di insegnamento.

L'Unità di Apprendimento rappresenta la struttura dell'azione formativa a carattere sia interdisciplinare, ovvero condivisa dall'intera équipe formativa, sia di asse culturale o area professionale. Essa indica un insieme organico e progettato di occasioni di apprendimento che consentono all'allievo di entrare in un rapporto personale con il sapere, attraverso una mobilitazione diretta su compiti che conducano a prodotti o risultati attesi visibili e misurabili, ancorati alla competenza. Ogni UdA deve sempre mirare almeno a una competenza tra quelle presenti nel repertorio di riferimento.

Le UdA costituiscono altresì strumento per l'organizzazione anche temporale del percorso, entro cui intervengono le diverse risorse e i diversi apporti degli ambiti di insegnamento, degli interventi e delle attività formative. Nelle UdA sono pertanto indicati:

- a) la specificazione dei contenuti di apprendimento, definiti in relazione a competenze o a elementi di competenza
- b) l'articolazione delle attività e degli insegnamenti in rapporto all'obiettivo di apprendimento definito
- c) le risorse impiegate
- d) la durata
- e) le metodologie (formazione d'aula o in contesto/assetto lavorativo, laboratorio, ecc.)
- f) le modalità, i criteri, gli indicatori e i pesi specifici di accertamento e valutazione

Le attività realizzate in alternanza o attraverso la forma dell'impresa simulata concorrono al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e rappresentano pertanto una delle modalità per lo sviluppo delle competenze: tali attività di alternanza non rappresentano pertanto UdA a se stanti.

1.2.5. Partecipazione ai percorsi duali di allievi apprendisti

Gli allievi dei percorsi duali possono essere assunti come apprendisti ai sensi dell'art 43 del d.lgs 81/2015. Per tali allievi l'articolazione oraria del percorso sarà quella definita nel precedente §

1.2.1., ma occorre far riferimento alle disposizioni del D.M. 12/10/2015 relativamente agli altri standard formativi e ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato.

1.3. Attivazione di percorsi individuali

In relazione alle peculiarità della realtà regionale, caratterizzata da “piccoli numeri” e dalla conseguente difficoltà a far convergere su iniziative di specializzazione un numero sufficiente di potenziali interessati per attivare un gruppo classe, l’Amministrazione regionale può prevedere, al fine del rilascio del diploma professionale, il riconoscimento di percorsi svolti dai giovani al di fuori del territorio regionale, sia in Italia che all’estero, prevedendo eventualmente il finanziamento degli oneri derivanti a carico delle famiglie.

I percorsi per essere riconosciuti e ritenuti ammissibili al finanziamento pubblico quali percorsi di quarto anno di IeFP devono avere le seguenti caratteristiche:

A. PERCORSI SVOLTI PRESSO ALTRE REGIONI ITALIANE:

Sono considerati ammissibili esclusivamente percorsi realizzati nell’ambito di uno specifico sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) quali percorsi di quarto anno, articolati secondo i dettami del d.lgs 226/2005 e relativi a figure professionali coerenti con il percorso triennale di provenienza dell’allievo.

B. PERCORSI SVOLTI PRESSO REALTÀ NON ITALIANE:

I percorsi formativi realizzati all’estero invece devono :

- a) prevedere un requisito minimo per l’accesso assimilabile alla qualifica professionale conseguita al termine di un percorso triennale di IeFP;
- b) avere una durata minima di 990 ore, comprensive di attività di alternanza;
- c) dimostrare la coerenza, per contenuti e competenze da sviluppare, con gli standard nazionali relativi alle figure professionali di cui all’Accordo siglato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, che costituiscono standard formativo essenziale per il rilascio del Diploma e per il riconoscimento e la spendibilità dello stesso a livello nazionale.

Nel caso di attivazione di percorsi individuali al di fuori del territorio regionale, l’allievo deve comunque fare capo all’istituzione scolastica o organismo di formazione regionale titolare del

percorso triennale di IeFP che per qualifica finale prevista risulta coerente con il percorso di quarto anno selezionato.

L'Istituzione scolastica/organismo di formazione regionale in questo caso deve:

- stipulare apposite convenzioni/accordi con istituzioni scolastiche e formative presenti al di fuori del territorio regionale presso le quali indirizzare i propri studenti;
- assicurare ai propri studenti adeguate azioni di orientamento, prevedendo se del caso visite presso le realtà partner, al fine di garantire informazioni utili ad una scelta consapevole;
- curare, per conto della famiglia, la presentazione di eventuali richieste di ammissione a finanziamento e gestire gli adempimenti susseguenti;
- monitorare l'andamento del percorso mettendo eventualmente a disposizione dell'allievo attività di rinforzo e recupero al fine di garantire il successo formativo;
- organizzare le attività connesse al processo di messa in trasparenza degli apprendimenti e all'esame finale di qualifica, nel caso in cui i percorsi si svolgano fuori dall'Italia

Le attività in capo all'Istituzione scolastica/organismo di formazione di provenienza possono anch'esse essere oggetto di specifico finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale

2. STANDARD FORMATIVI

2.1. L'articolazione degli standard

Il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dei percorsi di IeFP si realizza attraverso l'acquisizione unitaria:

- a) delle competenze di base di carattere linguistico, matematico, scientifico, tecnologico, storico sociale ed economico, a cui si aggiungono le competenze chiave di cittadinanza;
- b) delle competenze tecnico professionali specifiche caratterizzanti la figura professionale di riferimento.

Gli Standard Formativi di apprendimento rappresentano il riferimento per la progettazione del Progetto formativo nei suoi diversi aspetti, nonché per la valutazione e certificazione ed hanno come oggetto di riferimento la competenza, intesa come la *“comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale”*

Essi si articolano in:

- a) standard formativi minimi relativi alle competenze di base, comuni a tutte le Figure e Profili (Allegato 1);
- b) standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali delle specifiche Figure e Profili.

Per quanto riguarda i livelli essenziali relativi alle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, così come evidenziato nell'Allegato n. 1 al presente documento, al fine di assicurare l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai risultati di apprendimento relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui all'allegato 4 dell'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011 (Repertorio atti n. 137/CSR) e ss.mm. ii., nonché alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. Tali risultati di apprendimento garantiscono i livelli minimi degli standard nazionali di cui all'art. 18, comma. 1, lett. b) e d) del dlgs. n. 226/05.

2.2. Le figure, gli indirizzi, i profili

Gli Accordi Stato Regioni del 29 aprile 2010 e del 19 gennaio 2012 hanno identificato il Repertorio delle Figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale e quadriennale che rappresentano lo standard di Qualifica e Diploma dell'offerta di IeFP.

Ciascuna figura nazionale è costituita dai seguenti elementi: – denominazione; – referenziazione ai principali sistemi classificatori (ISTAT NUP 2007; ATECO 2007); – descrizione sintetica (formativo-professionale); – processo di lavoro e attività caratterizzanti; – competenze tecnico-professionali, articolate in abilità e conoscenze.

L'Indirizzo costituisce l'eventuale articolazione della Figura, determinata in rapporto a specifici ambiti/lavorazioni/prodotti/servizi. Anche l'Indirizzo è definito a livello nazionale.

Figura ed Indirizzo non possono essere considerati separatamente, bensì come parti inscindibili e costituenti un'unica qualificazione.

Nel caso di articolazione della Figura in più Indirizzi, lo standard minimo nazionale è dato dall'insieme delle competenze della Figura più quelle dell'Indirizzo prescelto.

A livello regionale le figure/indirizzi possono essere declinati rispetto alle specificità e caratterizzazioni territoriali del mercato del lavoro in Profili regionali, che vengono inseriti in un apposito Repertorio.

Il Repertorio dell'offerta regionale, che costituisce il riferimento per le attività di progettazione e valutazione dei percorsi formativi, mantiene un carattere aperto ed è periodicamente aggiornato con il concorso delle Istituzioni del sistema e dei referenti del mondo del lavoro, in ragione delle evoluzioni del mercato del lavoro ed in rapporto ai processi di manutenzione ed aggiornamento del quadro dell'offerta di secondo ciclo di IeFP sia a livello nazionale che regionale.

Il Repertorio regionale consente:

- a) di definire specifici Profili formativi regionali collegati ad una Figura nazionale ed all'eventuale indirizzo; la Figura/indirizzo in questo caso fungono da banda larga e il Profilo viene declinato in base alle prestazioni attese dal mercato del lavoro locale;
- b) di arricchire le Figure/indirizzi nazionali con ulteriori standard formativi (competenze e/o conoscenze/abilità) non previsti dallo standard nazionale e derivanti dalle richieste avanzate dal tessuto economico locale;
- c) di associare ad ogni Figura/Profilo le prestazioni tecnico professionali sulle quali predisporre le prove di valutazione.

Il Profilo regionale può quindi essere costituito:

- a) come adattamento - ampliamento di un indirizzo;
- b) come accorpamento di più indirizzi;

c) come articolazione specifica territoriale di una figura che non prevede indirizzi.

A livello regionale è possibile sia definire specifici Profili, sia arricchire le figure/indirizzi nazionali con ulteriori competenze e/o conoscenze ed abilità; è altresì possibile declinare ulteriormente le competenze di base dello standard nazionale, comuni a tutte le Figure e Profili di Qualifica e Diploma Professionale.

Ogni Figura/Indirizzo/Profilo costituisce un aggregato di competenze tecnico-professionali, declinate in rapporto allo standard professionale di riferimento, ossia alle attività più significative identificate a partire da un'analisi dei processi di lavoro e riconducibili alle aree economico-professionali definite a livello nazionale.

Sulla base dello standard regionale o della Figura nazionale, in caso di mancanza del profilo regionale, le Istituzioni scolastiche e gli Organismi di formazione sono chiamati a declinare ed articolare gli obiettivi di apprendimento, definendo anche specifiche curvature della propria offerta.

Le denominazioni delle Attestazioni di Diploma professionale coincidono con le denominazioni di Figura/Indirizzo/Profilo e rispettano gli elementi minimi (denominazioni e classificazione per aree professionali) di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP, ai fini della validità e della spendibilità nazionale dei titoli. Per quanto concerne il livello di qualificazione, gli Attestati rispondono alle classificazioni previste nell'ambito della U.E. e condivise a livello nazionale.

3. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

3.1. Le dimensioni della valutazione

Nell'ambito del sistema regionale di IeFP, elemento centrale è costituito dalla valutazione degli apprendimenti. Il processo di valutazione è efficace laddove prevede la definizione dei livelli di apprendimento in relazione agli obiettivi prefissati nonché misura i progressi realizzati di anno in anno dallo studente durante il percorso complessivo di crescita.

Coerentemente con l'adozione del principio metodologico della Formazione Esperienziale, la valutazione degli apprendimenti segue un approccio definito di "Valutazione Autentica" attraverso l'utilizzo dello strumento dei "Compiti di prestazione". L'obiettivo principale è dunque quello di monitorare "non solo ciò che il soggetto sa, ma anche ciò che sa fare con quello che sa" ovvero la capacità del soggetto di applicare la conoscenza nella vita reale, quotidiana e professionale.

La valutazione si sviluppa, quindi, secondo le seguenti macro-dimensioni:

- a) valutazione formativa, ovvero verifica delle conoscenze ed abilità a supporto delle competenze, con la finalità specifica di rilevare le informazioni sulle modalità di apprendimento per comprendere come si sta modificando la mappa cognitiva del soggetto in rapporto agli obiettivi didattici e per consentire l'attivazione delle azioni di recupero, di approfondimento e di supporto alla motivazione;
- b) valutazione delle prestazioni professionali previste per il profilo, vale a dire riscontro della capacità di "agire" e quindi delle competenze acquisite per l'esecuzione di prestazioni professionali;
- c) valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro: che prevede il coinvolgimento dell'azienda come soggetto formativo partner e comprende la valutazione delle prestazioni professionali previste per il profilo e agite nel contesto lavorativo reale, assieme ad una valutazione della crescita culturale e professionale determinata dalla sperimentazione diretta del mondo del lavoro.

Le prove di valutazione nei percorsi di IeFP sono impostate con riferimento agli standard formativi minimi di cui al precedente capitolo: la valutazione si caratterizza infatti per la centralità del profilo professionale e delle competenze, avendo come obiettivo principale quello di monitorare non solo le conoscenze, ma anche e soprattutto la capacità del soggetto di applicare le conoscenze ai compiti reali che caratterizzano il profilo professionale.

Anche la struttura delle prove, volte all'accertamento periodico dei livelli di apprendimento, dovrebbe quanto più possibile essere ancorata a specifiche prestazioni, definite sulla base degli obiettivi di apprendimento: valutare le competenze significa individuare infatti strumenti per accertare quale e quanta operatività lo studente mette in campo per realizzare uno o più compiti ascritti a una o più competenze.

L'accertamento di singole conoscenze o abilità non è escluso, ma deve essere quanto più possibile limitato, in ragione del carattere unitario ed integrato della competenza, che rappresenta il riferimento sia per la progettazione che per la valutazione.

3.2. La valutazione e l'accertamento

Le attività di accertamento sono svolte in corso d'anno, con riferimento agli obiettivi di apprendimento, così come declinati dalle Istituzioni scolastiche e dagli Organismi di formazione, in rapporto agli standard formativi relativi ai saperi di base, alle competenze tecnico professionali del profilo ed al comportamento dello studente.

I criteri e le modalità dell'accertamento sono stabiliti in autonomia dalle Istituzioni e dagli Organismi in sede di definizione del Progetto formativo. I livelli, laddove adottati, sono quelli di cui al Certificato dell'obbligo di istruzione.

L'accertamento deve prevedere modalità e strumenti coerenti con la natura e con il costrutto unitario dell'oggetto "competenza". A tale scopo è opportuno che le Istituzioni e gli Organismi, attraverso le équipe di docenti formatori, utilizzino una gamma differenziata di tipologie di prova e di metodologie di accertamento funzionali alla verifica dell'acquisizione, da parte degli allievi, sia delle competenze nella loro unitarietà, sia dei loro elementi (conoscenze ed abilità). Durante le diverse fasi del percorso – non solo in sede conclusiva - una particolare attenzione dovrà essere riservata alle prove unitarie "in situazione", centrate su prodotti finali di competenze culturali, tecnico professionali e/o concernenti l'intersezione dei due ambiti. La misurazione dei risultati delle prove è effettuata sulla base di una griglia autonomamente elaborata dalle singole équipe di docenti formatori, in cui devono comunque trovare evidenza i seguenti elementi minimi:

- a) oggetto (competenza/e e/o elementi di competenza/e);
- b) descrizione (attività / compito; strumenti; condizioni / vincoli; tempi e modalità di esecuzione; ecc.);
- c) indicatori specifici di risultato con relativi "pesi" (di punteggio e/o livello);
- d) criteri, parametri e scale di misurazione.

In assenza di specifiche declinazioni dello standard regionale relative ai suddetti elementi, gli indicatori di risultato ed i relativi pesi sono definiti dalle Istituzioni e dagli Organismi in rapporto alla caratterizzazione dell'ambito di esercizio e/o alla prestazione.

Sulla base degli esiti delle attività di accertamento realizzate nel corso dell'annualità, i docenti/formatori in forma collegiale determinano la valutazione degli allievi finalizzata all'ammissione all'esame per il conseguimento del diploma professionale.

Lo scrutinio è presieduto per le istituzioni scolastiche dal Dirigente scolastico, e dal Legale Rappresentante dell'Organismo di formazione per quanto riguarda il canale della formazione professionale, o da loro delegati, designati con atto formale. In caso di disaccordo si procede a votazione e nel caso di parità prevale il giudizio di colui che presiede la seduta.

Le valutazioni e le determinazioni di punteggio o livello per l'ammissione all'esame realizzate in sede di scrutinio hanno carattere complessivo, collegiale ed unitario; pertanto non devono essere attribuite in modo parcellizzato o per semplice sommatoria dei risultati riportati da ciascun docente/formatore.

La valutazione del comportamento concorre all'ammissione all'esame conclusivo di percorso. La determinazione dei punteggi / livelli del comportamento, nonché il loro peso in rapporto al raggiungimento delle dimensioni culturali e professionali del PECuP ai fini dell'ammissione all'esame, sono stabiliti autonomamente dalle Istituzioni scolastiche e dagli Organismi di formazione.

Per gli studenti che se ne avvalgono, l'insegnante di religione partecipa a pari titolo degli altri formatori alla valutazione collegiale.

Le modalità e i criteri per l'ammissione all'esame finale e per la successiva realizzazione dell'esame stesso sono specificatamente disciplinati in apposita deliberazione della Giunta regionale.

Le valutazioni e gli esiti di apprendimento sono oggetto di registrazione, nelle forme che le Istituzioni/Organismi definiscono in autonomia.

La registrazione deve riguardare:

- a) le valutazioni periodiche degli apprendimenti (accertamento), con l'indicazione del punteggio o livello;
- b) la determinazione complessiva annuale delle acquisizioni (competenze, abilità e conoscenze), comprese - per chi se ne avvale - quelle relative all'IRC e quelle del comportamento;
- c) l'ammissione o non ammissione all'esame finale.

Le Istituzioni scolastiche e gli Organismi di formazione possono dotarsi anche di strumenti per la registrazione delle attività di autovalutazione e orientamento realizzate dallo studente, anche nell'ambito delle attività di alternanza. Tutte le registrazioni indicate devono essere rese accessibili ad allievi e famiglie, secondo le modalità indicate nell'offerta formativa.

Nel caso di interruzione del percorso l'Istituzione scolastica o formativa è tenuta a rilasciare, su richiesta dell'interessato, il Certificato intermedio di competenza secondo il format di cui all'allegato 2 delle presenti Linee guida.

3.3. Le certificazioni

Per certificazione, in senso specifico, si intende la fase relativa al rilascio di un documento o ogni atto formale avente rilevanza esterna circa il raggiungimento delle competenze / loro elementi di cui agli standard di apprendimento regionali. Il sistema di certificazione risponde all'istanza di facilitare la spendibilità delle acquisizioni conseguite dagli allievi, di aumentare la trasparenza e la leggibilità dei documenti attestativi e di promuoverne il riconoscimento in termini di credito formativo.

Il sistema regionale di IeFP richiama, in materia di certificazione finale, intermedia e di standard formativi minimi relativi alle competenze di base e tecnico-professionali, il quadro comune normativo di riferimento per le Istituzioni Scolastiche e per gli Organismi di Formazione, costituito dal combinato degli Accordi nazionali siglati in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15 gennaio 2004 (n. 1901/CSR), 5 ottobre 2006 (n. 2634/CSR) e 27 luglio 2011 (n. 137/CSR), dall'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 28 ottobre 2004 e dal D.M. n. 86/2004.

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, i soggetti attuatori dei percorsi di IeFP sono tenuti a fornire le certificazioni che attestano le competenze acquisite (finali o intermedie a richiesta) con riferimento al profilo formativo e professionale e con riferimento al raggiungimento degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico-professionali di cui all'Accordo del 29 aprile 2010.

I modelli di certificazione, in attesa di nuove determinazioni in merito assunte a livello nazionale, sono allegati al presente documento e sono rappresentati in particolare da:

1. certificazione di diploma professionale (allegato 3), da rilasciare in uscita dal percorso, a seguito del superamento dell'esame finale del percorso di IeFP. L'Attestato di Diploma Professionale ha validità nazionale ed attesta, a completamento del percorso, il raggiungimento dell'insieme di competenze di base e tecnico professionali della Figura/Profilo corrispondente al IV livello EQF. L'attestato prevede una denominazione iniziale, riferita alla figura nazionale, accompagnata dall'indicazione dell'eventuale profilo regionale;
2. certificazione intermedia (allegato 2), da rilasciare in caso di interruzione del percorso. Tale certificazione è rilasciata, su richiesta degli interessati ex Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 28 ottobre 2004 e successive modifiche e integrazioni. Il certificato è rilasciato nel caso di interruzione del percorso o di passaggio ad altro percorso. Hanno diritto alla certificazione intermedia gli allievi che interrompono il percorso prima della sua conclusione o che risultano non idonei a seguito dell'esame finale. Hanno diritto alla certificazione intermedia anche gli allievi disabili che al termine del percorso non hanno conseguito tutte le competenze del profilo formativo professionale e/o hanno sostenuto prove individualizzate in sede d'esame.

4. MONITORAGGIO E AZIONI DI SISTEMA

In considerazione della necessità di accompagnare lo sviluppo dei percorsi di quarto anno che rappresentano una novità nel panorama del sistema formativo valdostano, l'Amministrazione regionale assicura il presidio delle azioni messe in campo attraverso puntuali azioni di monitoraggio e valutazione attraverso il Gruppo di lavoro istituito a supporto della sperimentazione relativa al sistema regionale di IeFP di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 8/2016.

Gli esiti di tale azione sono oggetto di divulgazione e costituiscono la base per approfondimenti nelle sedi della collaborazione interistituzionale e della concertazione previste dalla normativa regionale, anche al fine di attivare correttivi sia a livello di programmazione che di gestione dei percorsi, al fine di garantire la qualità e l'efficacia degli stessi.

Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e delle disponibilità finanziarie della Regione, il gruppo di lavoro di cui sopra può proporre la realizzazione di azioni di supporto ed accompagnamento rivolte alle istituzioni scolastiche e agli Organismi di formazione coinvolti nei percorsi di quarto anno.